



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 91

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione per il servizio di cattura e custodia cani.

L'anno duemilatredici addì venti del mese di dicembre ore 13,00 convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
ROSSI Simonetta	x	
ARIENTA Gabriele	x	
ALBERTI Alfredo		x
GARAMPAZZI Paolo		x
	3	2

Assiste il Segretario Comunale Dr.Michele Regis Milano

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Oggetto: Esame ed approvazione convenzione per il servizio di cattura e custodia cani.

PARERI

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 2, 97 c.4.b e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 20.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Regis Milano

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 20.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

convcani

Relazione il Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che con deliberazione del C.C. n. 22 del 16.12.2010 veniva affidato all'Ass. "4 Zampe nel Cuore" di Rovasenda il servizio di cattura, accompagnamento e custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale, la cui convenzione scade il 31.12.2013;

Evidenziato come la Ditta attualmente affidataria abbia svolto con serietà ed efficienza il servizio assegnato;

Ritenuto di riaffidare detto servizio all'Ass. "4 Zampe nel Cuore", appositamente attrezzata per lo svolgimento dello stesso, stipulando con essa apposita convenzione;

Visto che l'Ass. "4 Zampe nel Cuore" di Borgosesia ha presentato una bozza di convenzione composta da n. 39 articoli che riporta le stesse condizioni della convenzione in scadenza ad eccezione di alcune modifiche apportate in osservanza al Decreto Attuativo n. 217 del 9 ottobre 2012 ed un aggiornamento delle quote a carico del Comune per i servizi prestati ;

Richiamati, per analogia i disposti artt. 4 e 5 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia che prevedono fino a un determinato importo massimo (€ 40.000 per lavori ed € 20.000 per servizi e forniture) l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ad apposita Ditta scelta dallo stesso e dopo aver verificato la congruità dell'offerta;

Ritenuto pertanto di affidare la gestione del servizio all'Associazione "4 Zampe nel Cuore" di Borgosesia per la durata di anni 3 con decorrenza 01/01/2014 alle condizioni previste nella convenzione che si allega al presente atto;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto che l'assegnazione del servizio in questione comporta al Comune, ai sensi della suddetta convenzione, una spesa annua complessiva di circa € 3.600,00 .

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, in mancanza di Responsabili di Servizio (artt. 49 c. 2, 97 c.4.b e 147 bis del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di affidare all'Associazione "4 Zampe nel Cuore" di Borgosesia, la gestione del servizio di cattura, accompagnamento e custodia cani randagi per la durata di anni 3 con decorrenza 01/01/2014 alle condizioni di cui all'allegata convenzione che si approva con il presente atto e che è composta da n. 39 articoli.
- 2) Di impegnare la somma annua di € 2.750,00 quale corrispettivo per il mantenimento dei cani nella struttura dell'Associazione imputandola al cod. 1030105 cap. 116 dei corrispondenti bilanci anni 2014, 2015 e 2016.
- 3) Di impegnare la somma annua di € 850,00 relativa alla quota di diritto fisso per ogni operazione di cattura dei cani imputandola al cod. 1030105 cap. 116 dei corrispondenti bilanci anni 2014,2015,2016.

Tra l'Associazione "**Quattro zampe nel cuore**" con sede in Cascina Porta a Rovasenda (VC), C.F. 91010520020, iscritta all'Albo Generale del Volontariato, Sett. Sanità con determinazione n° 100/28 del 14 - 04 - 1998, nella persona del Presidente, rappresentante legale, Sig. Riccardo Boca nato a Borgomanero il 30/05/1967 C.F. BCORCR67E30B019H, di seguito denominata semplicemente **Associazione**, ed il Comune di C.F. nella persona del Sig. nato a il C.F. Di seguito denominato semplicemente **Comune**, si conviene quanto segue:

CAPITOLO 1

Delle catture e della custodia sanitaria

Art.1

L'Associazione, con l'intervento di suoi incaricati in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dotati di mezzi idonei, si obbliga alla cattura ed al contenimento di cani vaganti, randagi o incustoditi sul territorio del Comune, ed all'accompagnamento degli stessi presso una propria struttura regolarmente autorizzata allo svolgimento delle funzioni di canile di prima accoglienza. La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevenivano rischi sia personali che per la salute pubblica.

Art.2

La richiesta di intervento per la cattura di cani vaganti dovrà essere inoltrata a mezzo telefono, presso il numero fornito dall'Associazione, ed immediatamente confermata a mezzo telefax con indicazione della data e dell'ora della chiamata, elementi identificativi del chiamante, luogo e tipologia di intervento. Copia della richiesta di intervento dovrà essere contestualmente inviata anche al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

Art.3

Per favorire una rapida esecuzione dell'intervento, al momento della chiamata il personale addetto alla cattura potrà richiedere la collaborazione di un incaricato dal chiamante per l'accompagnamento sul luogo dell'intervento.

Art.4

Le chiamate per l'intervento saranno ricevute solamente se provenienti da:

- Funzionari incaricati dal Comune;
- Servizio Veterinario della ASL;
- Forza Pubblica (CC, PS, CFS, ecc.);
- Comando P.M.

Art.5

Il servizio di cattura ed accompagnamento di cani vaganti sarà garantito per tutti i giorni dell'anno, con reperibilità costante, ventiquattro ore su ventiquattro, con intervento entro tre ore dalla conferma di chiamata a mezzo telefax.

Art.6

Nel caso di animali feriti, in pericolo di vita o in situazione che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone o di altri animali, l'Associazione interverrà anche di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, incaricandosi di far sottoscrivere all'autore della segnalazione una

dichiarazione di responsabilità che metterà a disposizione del Comune per gli opportuni accertamenti.

Art.7

Il cane, accompagnato presso le strutture di contenimento dell'Associazione (canile sanitario), sarà sottoposto a controlli sanitari da parte di un Dott. Veterinario di fiducia dell'Associazione al fine di accertare la presenza di patologie o ferite, e rimarrà a disposizione delle autorità Sanitarie per gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti. Non sarà consentito l'allontanamento dell'animale prima che sia trascorso il periodo di osservazione sanitaria, che indicativamente ha durata di 10 giorni, ed effettuata la visita di controllo del Servizio Veterinario, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art.9.

Art.8

Nel caso in cui il cane sia provvisto di identificativo, o comunque risulti possibile l'identificazione del proprietario, il Servizio Veterinario provvederà a fornirne i dati al Comune, il quale si assume l'onere di avvisare tempestivamente il proprietario circa la presenza del cane presso il canile e lo informa sulle procedure per la restituzione (L.R. 18/04 Art. 9 comma 3). Trascorsi 10 giorni dalla cattura, salvo diversa indicazione del Veterinario responsabile dell'osservazione sanitaria, il cane sarà trasferito alla sezione "rifugio". Per ogni giorno successivo al decimo di permanenza del cane in canile saranno addebitate al Comune € 5.00 (cinquecentesimozero).

Art.9

Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, il cane dovrà essere restituito allo stesso, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, per la custodia in isolamento presso il proprio domicilio, dopo l'eventuale iscrizione all'anagrafe canina ed applicazione degli elementi identificativi.

Art.10

Per le operazioni di cattura ed accompagnamento il Comune riconoscerà un diritto fisso di Euro 85,00 (Euroottantacinquecentesimozero) per ogni animale catturato, da regolarsi entro trenta giorni l'emissione del documento contabile relativo. Nel caso di catture di femmine con relativa cucciolata si conteggerà una sola cattura a condizione che i cuccioli non siano ancora svezzati.

Art.11

Durante il periodo di osservazione sanitaria, il cane sarà mondato da parassiti, vaccinato ed identificato ai sensi della L.R. n. 18/04. Esaurito il periodo di osservazione, sentito il parere delle autorità sanitarie, sarà trasferito presso le strutture adibite a rifugio di proprietà dell'Associazione, in attesa di affidamento a privati o ad associazioni che ne facciano richiesta.

Art.12

Al Comune, oltre ai costi di cattura e custodia in conformità alle tariffe approvate (€ 85,00 per la cattura e l'osservazione sanitaria) saranno addebitati i costi relativi ad interventi veterinari per la riduzione di fratture, comprese le indagini diagnostiche, ulteriori interventi di tipo sanitario imposti per legge, ordinati dal Servizio Veterinario ed in generale tutti gli interventi veterinari che abbiano carattere di eccezionalità e che si rendessero necessari nell'interesse della salute e della qualità della vita dell'animale, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile della struttura.

Art.13

Tutte le operazioni di controllo sullo stato di salute e pulizia, le vaccinazioni, le profilassi antiparassitarie e tutti gli interventi possibili all'interno della sala veterinaria annessa al canile sanitario, saranno totalmente a carico dell'Associazione.

Art.14

Il personale in servizio presso la struttura collaborerà per gli interventi veterinari effettuati dal personale del Servizio Veterinario della ASL e da Veterinari libero professionisti incaricati. Tale collaborazione potrà essere rifiutata per le operazioni di eutanasia o comunque per tutti gli interventi cruenti che possono essere in contrasto con la coscienza animalista degli operatori.

Art.15

Qualora richiesto, l'Associazione si incaricherà del trasporto gratuito dell'animale da curare presso una struttura sanitaria scelta dal Comune, purché tale struttura sia posta ad una distanza massima di km. 50 dalla sede dell'Associazione. Per distanze superiori i costi di trasporto saranno addebitati al Comune sulla base delle tabelle chilometriche stabilite dall'A.C.I.

Art.16

L'Associazione indicherà un responsabile della conduzione del canile (Direttore) che avrà cura di tenere aggiornato il registro delle chiamate e delle schede segnaletiche individuali. Su ogni scheda saranno riportati i dati segnaletici del cane, le date di ingresso ed uscita, codice di individuazione, interventi di profilassi e terapeutici, indicazioni per l'alimentazione e l'affido, firma del Veterinario della ASL o del responsabile sanitario per le loro competenze.

Art.17

Al fine di favorire la ricerca del proprietario, il Comune, attraverso un proprio incaricato, terrà un registro delle denunce di smarrimento sul quale saranno indicate le generalità del denunciante, la data, luogo e circostanze dello smarrimento, descrizione ad elementi identificativi del cane previsti per legge.

Art.18

Alle condizioni previste dai punti precedenti, presso le strutture dell'Associazione potranno essere conferiti soltanto cani rinvenuti vaganti fuori dal controllo del possessore successivamente alla stipula della presente convenzione.

CAPITOLO 2

Del rifugio

Art.19

Il trattamento dei cani ospiti della struttura prevede la somministrazione di almeno due pasti giornalieri per qualità a quantità adeguato alle esigenze del cane, la pulizia quotidiana dei box e delle attrezzature, la disponibilità costante di acqua da bere. Con cadenza periodica si provvederà alla disinfestazione dei locali secondo le indicazioni del Servizio Veterinario della ASL.

Art.20

Gli interventi sanitari, comprese le indagini diagnostiche, ed in generale tutti gli interventi veterinari che abbiano carattere di eccezionalità, e che si renderanno necessari nell'interesse della salute e della qualità della vita dell'animale, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile della struttura, saranno a carico del Comune, previa indicazione del tipo di intervento e del costo preventivato. Nei casi di estrema urgenza, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile, il Direttore della struttura è autorizzato a procedere secondo le indicazioni dell'Ufficiale sanitario.

Rimangono a carico del Comune anche i costi relativi a profilassi, indagini diagnostiche o interventi sanitari obbligatori per legge o per prescrizione del Servizio Veterinario o di altro organismo di vigilanza.

Art.21

L'associazione si impegna a garantire l'accesso alla struttura da parte dei visitatori almeno per due ore al giorno tutti i giorni della settimana, ed a fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani catturati. L'orario di visita sarà affisso all'ingresso della struttura e comunicato agli Enti che possono averne interesse.

Art.22

Al fine di garantire la massima trasparenza, L'associazione incaricherà un responsabile alla tenuta del registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario della ASL in cui saranno annotati: data e luogo di cattura, dati segnaletici e codice di identificazione del cane, codice scheda sanitaria individuale, data e motivo dell'uscita comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidato.

Art.23

Per il mantenimento e le cure dei cani catturati ed ospitati presso le strutture dell'Associazione, il Comune conferirà all'Associazione Euro 1,40 (Eurounoocentesimiquaranta) ad abitante ad anno sulla base dei residenti nel Comune al primo gennaio di ogni anno. Il Comune si assume l'onere di comunicare per iscritto il numero dei residenti entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art.24

I conferimenti avranno cadenza trimestrale anticipata al primo giorno non festivo dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre senza alcuna emissione di documenti contabili da parte dell'Associazione.

Art.25

In deroga a quanto stabilito all'Art.18, il Comune potrà conferire anche cani di diversa provenienza, alle stesse condizioni dei randagi, ivi compreso il contributo per la cattura, salvo diverso parere dell'Associazione. Le stesse condizioni saranno applicate anche ai cuccioli nati entro il sessantesimo giorno dalla data di ingresso in canile della madre.

Art.26

Ogni ritardo od omissione di versamenti darà luogo alla sospensione del servizio di cattura e, trascorsi trenta giorni dalla data di sospensione dei versamenti, i cani ospiti del rifugio saranno messi a disposizione del Comune per il trasferimento ad altra struttura. Per i giorni successivi al trentesimo, per i cani che si troveranno ancora ospiti del rifugio sarà applicata la tariffa per pensione giornaliera per gli Enti non convenzionati in vigore al momento.

Art.27

Per i cani sottoposti ad osservazione sanitaria in conseguenza di morsi (cani morsicatori) o altri eventi e che debbano essere ricoverati in regime di isolamento perché giudicati dall'autorità sanitaria potenzialmente pericolosi per l'uomo o per altri animali, il Comune riconoscerà un premio forfetario pari a Euro 130,00 (centotrenta). Il servizio comprende il trasporto del cane in canile e la permanenza in isolamento fino al decimo giorno. Per i giorni eccedenti sarà applicata la tariffa per pensione giornaliera in vigore al momento.

Art.28

Per il computo dei giorni di permanenza del cane presso le strutture dell'Associazione farà fede il registro di carico e scarico tenuto dal responsabile del rifugio.

CAPITOLO 3

Delle spoglie mortali

Art.29

L'Associazione, con mezzi appropriati e personale in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, si incarica della raccolta e dello smaltimento delle spoglie mortali di animali di cui non sia possibile attribuirne la proprietà. Le richieste di intervento dovranno essere inoltrate secondo le modalità previste dagli Art.2,3 e 4 della presente convenzione.

Art.30

Il servizio sarà garantito tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 18 con intervento entro tre ore dalla chiamata.

Art.31

Il Comune conferirà all'Associazione Euro 60.00 (sessanta) per ogni carcassa di peso fino a kg. 30, ed Euro 100, 00 (cento) per ogni carcassa di peso superiore a kg. 30, da regolarsi entro trenta giorni l'emissione del documento contabile relativo.

CAPITOLO 4

Del soccorso ad animali da affezione diversi dai canidi.

Art.32

L'Associazione, con l'intervento di suoi incaricati in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dotati di mezzi idonei, si obbliga al soccorso ed al contenimento di animali da affezione di specie diversa dai canidi, feriti o sofferenti rinvenuti incustoditi sul territorio del Comune, ed all'accompagnamento degli stessi presso una struttura idonea al corretto trattamento terapeutico. L'intervento dovrà essere effettuato con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevenivano rischi sia personali che per la salute pubblica.

Art. 33

Gli interventi sanitari, comprese le indagini diagnostiche, ed in generale tutti gli interventi veterinari che si renderanno necessari nell'interesse della salute e della qualità della vita dell'animale, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile della struttura, saranno a carico del Comune, previa indicazione del tipo di intervento e del costo preventivato. Nei casi di estrema urgenza, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile, il Direttore della struttura è autorizzato a procedere secondo le indicazioni dell'Ufficiale sanitario.

Rimangono a carico del Comune anche i costi relativi a profilassi, indagini diagnostiche o interventi sanitari obbligatori per legge o per prescrizione del Servizio Veterinario o di altro organismo di vigilanza.

Art.34

Il servizio di pronto intervento sarà garantito per tutti i giorni dell'anno, con reperibilità costante, ventiquattro ore su ventiquattro. Le richieste di intervento dovranno essere inoltrate secondo le modalità previste dagli Art.2, 3 e 4 della presente convenzione e saranno ricevute solamente se provenienti da:

- Funzionari incaricati dal Comune;
- Servizio Veterinario della ASL;
- Forza Pubblica (CC, PS, CFS, ecc.);
- Comando P.M.

CAPITOLO 5

Norme finali

Art.35

La presente convenzione avrà durata pari ad anni tre, con decorrenza dal 01.01.2014 e scadenza il 31.12.2016.

Art.36

Le parti si garantiscono la possibilità di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione motivata inoltrata a mezzo lettera raccomandata, con almeno novanta giorni di preavviso. Le somme versate in anticipo per prestazioni non effettuate non saranno rimborsate. In caso di recesso da parte del Comune, per i cani che risultino ancora ospiti della sezione rifugio, saranno applicate le condizioni previste dall'Art. 26. In caso di recesso da parte dell'Associazione per i cani che risultino ancora ospiti della sezione rifugio non sarà richiesta alcuna somma a mantenimento.

Fatto salvo quanto sopra, la soluzione di eventuali controversie sarà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre persone i cui componenti verranno designati come segue:

- uno dal Comune;
- uno dall'Associazione;
- il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai due componenti precitati, ed in caso di mancato accordo, dal Tribunale di Vercelli.

Art. 37

Tutti gli importi si intendono al netto di tasse, imposte o ritenute.

Le spese pertinenti alla eventuale registrazione della presente convenzione sono completamente a carico del Comune.

Art. 38

Per ogni controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il foro di Vercelli.

Art. 39

Per tutto quanto non contenuto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa Nazionale e Regionale vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 24.12.2013 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, 24.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, 24.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
